

# ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.

In data 18/2/2011, in Bologna,

tra

**CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.**, rappresentata da Davide MAUTA, in qualità di Resp.le Relazioni Sindacali e da Giordano CURTI, in qualità di Resp.le Sviluppo Risorse Umane

le OO.SS Nazionali

**Filcams CGIL**, rappresentata da Elisa CAMELLINI,

**Fisascat CISL**, rappresentata da Alfredo MAGNIFICO,

**Uilfucs UIL**, rappresentata da Gabriele FIORINO e da Aldo GIAMMELLA,

unitamente ad alcune strutture sindacali territoriali,

si è convenuto quanto segue.

## PREMESSO

- 1) Che con Provvedimento del 8/4/2010 del Garante per la Privacy, l'Autorità ha sostituito il suo precedente del 29/4/2004, applicabile anche esso all'impiego dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi e rapporti di lavoro.
- 2) Che l'art. 4, c. 1 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".
- 3) Che l'art. 4, c. 2 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le R.S.A., oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".
- 4) Che il divieto posto dalla norma è espressione immediata del principio informatore della tutela della dignità del lavoratore in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti va mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall'uso di tecnologie che possano ridurre la riservatezza e l'autonomia nello svolgimento del lavoro.
- 5) Che il divieto di controllo ha per oggetto "l'attività dei lavoratori", intendendosi per tale l'intero comportamento umano nel luogo di lavoro.
- 6) Che, pur tuttavia, tale divieto di controllo non pregiudica il diritto-dovere della Cooperativa di tutelare il patrimonio prevenendo comportamenti illeciti all'interno della stessa, utilizzando al riguardo sistemi di videosorveglianza per scopi leciti e legittimi, così come individuati nei punti 1. e 2. delle "Considerazioni" di cui al presente accordo quadro.
- 7) Che nella nozione di "impianti audiovisivi ed altre apparecchiature" possono rientrare quegli strumenti che consentono alla Cooperativa, attraverso la ripresa di immagini, di raccogliere, registrare, conservare informazioni, ovvero acquisire diretta o indiretta conoscenza dell'attività dei propri dipendenti.
- 8) Che nella disciplina dettata dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale, ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore, svolta anche in via meramente occasionale o saltuaria.

## CONSIDERATO

- 1) Che per la sicurezza nello svolgimento della propria attività e per il duplice scopo di tutelare, da una parte, le merci ed i prodotti della Cooperativa, dall'altro di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare il perpetrarsi di atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza nei confronti di propri beni, la Cooperativa ha necessità di installare sistemi di videosorveglianza, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettano la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini.
- 2) Che tali sistemi sono esclusivamente destinati a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio della Cooperativa, da eventuali tentativi di furto o scasso all'interno delle proprie strutture, nonché a prevenire l'infiltrazione all'interno delle aree di propria pertinenza di persone che possano compiere atti di carattere criminoso.

MAUTA

## **ATTESO**

Che la Cooperativa svolge la propria attività di ristorazione in appalto anche presso strutture di proprietà di terzi, qualora si verifichi la sussistenza dell'installazione degli impianti di videosorveglianza in tali contesti, la stessa procederà ad informare il committente in ordine a quanto previsto dalla normativa vigente.

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

La Cooperativa e le OO.SS. Nazionali come sopra rappresentate, avendo approfonditamente esaminato e discusso il problema e avendo verificato la necessità di installare, per i fini di cui sopra, gli strumenti di videosorveglianza predisposti dalla Cooperativa, convengono sull'opportunità dell'utilizzo alle seguenti condizioni.

## **PRINCIPI GENERALI**

La Cooperativa e le OO.SS. Nazionali, nel darsi atto che la premessa e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente accordo quadro, concordano che l'utilizzo delle apparecchiature dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi.

- 1) Le Parti convengono che l'attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo dovrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti dovrà essere mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall'uso di tecnologie che possano ridurre la riservatezza e l'autonomia nello svolgimento del lavoro, pur temperando tale rispetto con le caratteristiche dei luoghi e con la necessità di monitorare i punti nevralgici e delicati in cui, più facilmente, può verificarsi un evento contro il patrimonio.
- 2) Le Parti convengono che l'utilizzo di detti strumenti avverrà in conformità all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ed in particolare le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate quale strumento di controllo a distanza della prestazione dei lavoratori medesimi nonché, non saranno in alcun modo utilizzabili per le procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
- 3) Le Parti rilevano in particolare che la raccolta ed il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, così come individuati nei punti 1. e 2. delle "Considerazioni" di cui al presente accordo quadro.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1) Il presente accordo quadro ha validità sull'intero territorio nazionale dove opera la Cooperativa e comunque in ogni struttura nella quale siano presenti o vengano installati gli impianti di videosorveglianza, da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, essendo irrilevante a tal fine che il controllo venga esercitato in strutture dove i lavoratori possono trovarsi anche in via meramente occasionale o saltuaria.
- 2) Le Parti procederanno preventivamente all'installazione degli impianti di videosorveglianza alla stesura di un accordo applicativo in sede di ogni struttura, con i contenuti di cui ai successivi punti.

## **PROCEDURE PREVENTIVE E DIRITTI DI INFORMAZIONE SINDACALE**

Il presente accordo quadro ha validità sull'intero territorio nazionale.

Le Parti concordano sulla necessità che, in sede di incontri a livello di ogni struttura, si verifichi la sussistenza, le esigenze e le condizioni che legittimano l'uso degli apparati di video sorveglianza. A livello di singola struttura, ove la Cooperativa installi un sistema di video sorveglianza, la stessa si incontrerà con le R.S.A./OO.SS. per definire l'accordo applicativo, con particolare riferimento a:

- recepimento dell'accordo quadro, ivi comprese eventuali osservazioni e/o integrazioni;
- designazione degli incaricati della Cooperativa (massimo tre) e sindacali (massimo tre) di cui alla "Raccolta e trattamento dei dati";
- specifiche tecniche degli impianti utilizzati di cui alle "Caratteristiche tecniche";
- planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto, precisando e segnalando sulla stessa le posizioni delle telecamere.

## **RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI**

- 1) In conformità al principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, la Cooperativa si impegna a raccogliere ed a trattare solo i dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere.
- 2) Le Parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori, da quelle enunciati nei punti 1 e 2 delle "Considerazioni" del presente accordo quadro, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia, e che non potranno essere diffusi o comunicati a terzi.
- 3) Le Parti convengono che la conservazione totale o parziale delle immagini viene eseguita nei limiti e soltanto per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1 e 2 delle "Considerazioni" del presente accordo quadro, nonché per esigenze di legge o di giustizia e dietro preventiva richiesta da parte dell'autorità competente e per agevolare eventuali operazioni richieste dalla autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

4) La Cooperativa, di norma, utilizzerà sistemi con telecamere fisse; qualora, per particolari esigenze, fossero ravvisabili necessità di utilizzo di impianti più sofisticati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, telecamere basculanti, brandeggianti e zommanti), la Cooperativa garantirà che:

- l'inquadratura delle zone sottoposte a controllo video non riprenderà i lavoratori;  
- qualora nel campo visivo dell'inquadratura delle telecamere rientrassero, anche solo incidentalmente, dei lavoratori, le telecamere non dovranno soffermarsi per un periodo superiore a 45 secondi e comunque non oltre il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità di cui nelle premesse e nelle considerazioni.

Le immagini saranno registrate su supporto informatico non estraibile e dotato di un sistema a circuito chiuso non accessibile e non comunicante, né in forma telematica, né in qualsiasi altra forma on line con l'esterno.

5) Le immagini registrate potranno essere conservate fino alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve specifiche richieste dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; in tali ipotesi e comunque in presenza di illeciti, le immagini saranno scaricate su apposito supporto informatico e fornite all'autorità giudiziaria od all'autorità di pubblica sicurezza.

Scaduto il termine di conservazione di cui sopra, le immagini registrate verranno automaticamente cancellate.

6) Le Parti concordano che verranno individuate a livello di ogni struttura (o dove collocato il computer su dove si registrano le immagini), con designazione scritta, gli incaricati della Cooperativa e delle R.S.A./OO.SS. ai quali saranno assegnate le password, una in possesso dei rappresentanti della Cooperativa ed una in possesso dei rappresentanti delle R.S.A./OO.SS., persone che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni. I duplicati delle password saranno conservati in buste chiuse sigillate, controfirmate dal sopraindicati incaricati e custodite in apposito contenitore di sicurezza.

7) Nei limiti e soltanto per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1 e 2 delle "Considerazioni" del presente accordo quadro nonché per esigenze di legge o di giustizia e per richiesta da parte dell'autorità competente, si potrà procedere alla visione delle registrazioni che riguardano l'evento stesso; in tal caso i responsabili indicati dalla Cooperativa e quelli indicati dalle R.S.A./OO.SS. procederanno alla visione della registrazione.

## **PUBBLICITA'**

1) Le Parti convengono che tutti coloro che hanno accesso alle strutture in cui siano presenti sistemi di controllo, siano essi dipendenti, fornitori, collaboratori a vario titolo, terzi visitatori, saranno adeguatamente informati in conformità al D.Lgs. 196/2003, mediante apposita cartellonistica, in maniera chiara ed inequivocabile della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono immediatamente visibili.

2) Le Parti concordano che la Cooperativa provvederà ad informare i propri dipendenti, fornitori o collaboratori a vario titolo, delle responsabilità di natura civilistica, penali e personali che possono derivare da un non corretto utilizzo degli strumenti in questione.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Le Parti si danno atto che le specifiche tecniche degli impianti utilizzati che saranno illustrate in sede della definizione degli accordi in ogni struttura, sono le seguenti:

- n. .... telecamere interne, di cui n. .... telecamere fisse, di cui n. .... telecamere rotanti;
- n. .... telecamere esterne, di cui n. .... telecamere fisse, di cui n. .... telecamere rotanti;
- descrizione della tipologia dell'impianto installato, con apposito allegato riportante la scheda tecnica a cura dell'azienda installatrice;
- dispositivo di registrazione auto cancellante;
- n. .... di monitor;
- fascia oraria di attivazione impianto .....

## **POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE**

L'individuazione delle aree di controllo ed il posizionamento delle telecamere - nel rispetto della normativa in materia ed in coerenza con i principi sopra indicati - verranno illustrati in sede di accordo di ogni struttura alle R.S.A./OO.SS., che avranno facoltà di formulare a riguardo osservazioni. Le telecamere non riprenderanno comunque luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi e servizi).


## **POSIZIONAMENTO SISTEMI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE**

Gli apparati di videoregistrazione digitale collegata con le telecamere sono collocati presso la sede di ogni struttura all'interno di un apposito ufficio. In ottemperanza della normativa vigente, il nominativo del Responsabile del Trattamento sarà indicato e portato a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti.

## **PROCEDURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI**

1) Fatte salve le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, l'accesso e la visione delle immagini, sono consentiti ai soggetti individuati di cui alle "Procedure preventive e diritti di informazione sindacale", a seguito del verificarsi di eventi di cui ai punti 1 e 2 delle "Considerazioni".

2) Le immagini visionate sono comunque soggette al vincolo di riservatezza.



3

3) Nel caso che le Autorità di Pubblica Sicurezza facessero richiesta di copia delle registrazioni, le immagini verranno scaricate e scaricate su supporto informatico in presenza di un incaricato aziendale e sindacale. Qualora non fosse oggettivamente possibile procrastinare la copia e la consegna, la Cooperativa fornirà tempestivamente apposita comunicazione agli incaricati sindacali.

#### **RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Tutto il personale, della Cooperativa e sindacale, coinvolto dalle procedure per la visualizzazione delle immagini registrate, è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite, fermi restando gli obblighi di collaborazione nei riguardi dell'autorità di pubblica sicurezza.

#### **CLAUSOLE FINALI**

Laddove, in sede di recepimento dell'accordo quadro in ogni struttura, esistesse un disaccordo tra le Parti, la questione sarà oggetto di verifica a livello nazionale/territoriale entro dieci giorni dalla richiesta della Cooperativa e/o delle R.S.A./OO.SS..


Le Parti, al fine di monitorare gli effetti operativi del presente accordo quadro sui diversi territori nei quali opera la Cooperativa, convengono di ritrovarsi entro la fine del 2011. Qualora, prima di tale termine, una delle Parti in epigrafe, riscontrasse delle applicazioni operative non conformi allo spirito ed alle finalità del presente accordo quadro, avrà la facoltà di richiedere uno specifico incontro a livello nazionale/territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto.

#### **CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.**

Davide MAUTA



Giordano CURTI



OO.SS Nazionali

#### **Filcams CGIL**

Elisa CAMELLINI

#### **Fisascat CISL**

Alfredo MAGNIFICO



#### **Uiltucs UIL**

Gabriele FIORINO

Aldo GIAMMELLA

